



Comune di Offlaga

Provincia di Brescia

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

(Redatto ai sensi della parte quarta del D.lgs 152/2006 e succ. modifiche)
Approvato con deliberazione del Consiglio comunale in data **26 novembre 2009 n. 39**

INDICE

TITOLO I	“ Principi generali “	pag. 4
Capitolo 1	“ Disposizioni generali “	pag. 4
ART.1.	“ Campo di applicazione “	pag. 4
ART.2.	“ Finalità e obiettivi”	pag. 4
ART.3.	“ Competenze del Comune”	pag. 5
ART.4.	“ Definizioni”	pag. 6
ART.5.	“ Classificazione dei rifiuti urbani”	pag. 7
ART.6.	“Prescrizioni sulla raccolta degli imballaggi”	pag. 8
Capitolo 2	“Assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani”	pag. 9
ART.7.	“Rifiuti assimilati ai rifiuti urbani”	pag. 9
ART.8.	“Criteri di assimilazione”	pag. 9
ART.9.	“Rifiuti sanitari e cimiteriali”	pag. 10
ART.10.	“Rifiuti inerti”	pag. 11
ART.11.	“Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e da loro parti”	pag. 12
ART.12.	“Rifiuti da imballaggi terziari”	pag. 12
ART.13.	“Oli e grassi vegetali e animali, esausti”	pag. 12
ART.14.	“Istituzione di servizi integrativi per rifiuti speciali”	pag. 12
TITOLO II	“Organizzazione del servizio di raccolta”	pag. 13
ART.15.	“Gestione dei rifiuti”	pag. 13
Capitolo 3	“ Raccolta dei rifiuti urbani a smaltimento“	pag. 13
ART.16.	“Servizio rifiuti indifferenziati”	pag. 13
ART.17.	“ Raccolta RU indifferenziati porta a porta con sacchi o contenitori”	pag. 13
ART.18.	“ Deposito rifiuti urbani “	pag. 14
ART.19.	“ Modalità dello smaltimento”	pag. 14
Capitolo 4	“Raccolta differenziata “	pag. 14
ART.20.	“Oggetto della raccolta differenziata”	pag. 14
ART.21.	“Modalità di attuazione del servizio”	pag. 14
ART.22.	“Raccolta porta a porta”	pag. 15
ART.23.	“ Raccolta del vetro”	pag. 15
ART.24.	“Raccolta di carta e cartoni”	pag. 15
ART.25.	“Raccolta imballaggi in plastica”	pag. 15
ART.26.	“Raccolta imballaggi in metallo”	pag. 16
ART.27.	“ Raccolta della frazione umida”	pag. 16
ART.28.	“Raccolta degli scarti di giardino”	pag. 16
ART.29.	“Raccolta di rifiuti ingombranti e beni durevoli”	pag. 17
ART.30.	“Raccolta differenziata dei rifiuti urbani particolari e pericolosi”	pag. 17
ART.31.	“ Informazione e sensibilizzazione della popolazione”	pag. 17
ART.32.	“ Cooperative sociali ed associazioni di volontariato”	pag. 18
Capitolo 5	“ Raccolta dei rifiuti urbani esterni e pulizia del territorio”	pag. 18
ART.33.	“ Campo di applicazione”	pag. 18
ART.34.	“ Modalità del servizio di spazzamento”	pag. 18
ART.35.	“ Cestini getta carte e porta rifiuti”	pag. 19
ART.36.	“ Spazzamento delle foglie”	pag. 19
ART.37.	“ Pulizia dei mercati, fiere, feste e manifestazioni pubbliche”	pag. 19
ART.38.	“ Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici, manifestazioni, spettacoli viaggiatori e Luna-park”	pag. 20
ART.39.	“ Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati”	pag. 20
ART.40.	“Disposizioni diverse”	pag. 20

ART.41.	“Rifiuti prodotti dalle attività agricole”	pag. 21
ART.42.	“ Pulizia delle caditoie stradali”	pag. 21
ART.43.	“Siringhe abbandonate”	pag. 21
Capitolo 6	“ Prescrizioni generali dei produttori e del gestore “	pag. 21
ART.44.	“ Modalità di conferimento e obblighi dei produttori di rifiuti ”	pag. 21
ART.45.	“Ubicazione dei contenitori”	pag. 22
ART.46.	“ Orari di raccolta e di spazzamento meccanizzato”	pag. 23
ART.47.	“ Modalità di pagamento dei “ <i>servizi a pagamento</i> ”	pag. 23
ART.48.	“Accesso nella proprietà privata”	pag. 24
TITOLO III	“Regolamento di accesso e gestione dell’isola ecologica comunale”	pag. 24
Capitolo 8	“Disposizioni generali dell’isola ecologica”	pag. 24
ART.49.	“Isola ecologica comunale di Offlaga”	pag. 24
ART.50.	“Modalità di accesso all’isola ecologica”	pag. 24
ART.51.	“Modalità di gestione dell’isola ecologica”	pag. 25
ART.52.	“Tipologie di rifiuti ammesse e non ammesse nell’isola ecologica”	pag. 26
ART.53.	“Attività ammesse e non ammesse nella isola ecologica”	pag. 26
ART.54.	“Attrezzature”	pag. 27
ART.55.	“Orari di apertura”	pag. 27
ART.56.	“Informazione agli utenti”	pag. 27
Capitolo 10	“Obblighi del gestore e degli utenti dell’isola ecologica”	pag. 27
ART.57.	“Assistenza agli utenti”	pag. 27
ART.58.	“Manutenzione della isola ecologica”	pag. 28
ART.59.	“Obblighi dell’utente e divieti previsti”	pag. 28
TITOLO V	“Norme sanzionatorie e finali”	pag. 28
Capitolo 11	“Controlli e sanzioni”	pag. 29
ART.60.	“Sanzioni e relativo procedimento”	pag. 29
Capitolo 13	“Legislazione nazionale e regionale di riferimento”	pag. 29
ART.61.	Normativa nazionale di riferimento	pag. 29
ART.62.	Normativa regionale sui rifiuti	pag. 30
Capitolo 14	“Norme transitorie e finali”	pag. 30
ART.63.	“Danno ambientale”	pag. 30
ART.64.	“ Abrogazione di norme”	pag. 30
ALLEGATO A	“Limiti di assimilabilità”	pag. 31
ALLEGATO B	“Tipologie di rifiuti ammesse”	pag. 33
ALLEGATO C	“Tabella rifiuti autorizzati e modalità di stoccaggio”	pag. 34

TITOLO I “Principi generali”

CAPITOLO 1 “DISPOSIZIONI GENERALI “

ART.1. “Campo di applicazione “

- 1) Il presente regolamento disciplina la **gestione dei rifiuti urbani** ai sensi della parte quarta del Decreto Legislativo 03/04/2006 n° 152 “Norme in Materia Ambientale, di seguito denominato “**Dlgs 152/2006**”, e successive modificazioni ed integrazioni; nonché delle leggi e disposizioni emanate dalla Regione Lombardia.
- 2) In tale regolamento, come previsto dal Dlgs 152/2006, il Comune di Offlaga, disciplina la gestione dei rifiuti urbani, domestici e assimilati, fissando:
 - a. le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b. le direttive per le modalità di conferimento, per la raccolta differenziata e per il trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - c. le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e particolari;
 - d. le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, (ai sensi del Dlgs 152/2006);
 - e. le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
 - f. l’ASSIMILAZIONE, per qualità e quantità, dei rifiuti SPECIALI non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi del Dlgs 152/2006;
 - g. le norme generali di utilizzo e di gestione dell’isola ecologica di Offlaga attualmente sita Cignano in via Artigianale.
- 3) I costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati, sono coperti mediante l’istituzione della tariffa prevista dal Dlgs 152/2006 e succ. modifiche ed integrazioni. Le indicazioni generali per la gestione della tariffa sono contenute nel relativo regolamento.

ART.2. “ Finalità e obiettivi”

- 1) Considerato che la produzione incontrollata dei rifiuti ed il relativo smaltimento costituiscono ormai un oggettivo limite allo sviluppo e che una forte riduzione nella quantità dei rifiuti prodotti si impone in modo sempre più drastico, si individuano come obbiettivi primari del Comune di Offlaga:
 - a. informare i cittadini dell’importanza che assume una economica ed efficiente gestione dei rifiuti ai fini dell’equilibrio ambientale e rendere gli stessi consapevoli della necessità di attivarsi per ottenere corretti sistemi di smaltimento.
 - b. proporre azioni atte a :

- coinvolgere le diverse componenti economiche e sociali (produttori, consumatori, utenti dei servizi di trattamento e smaltimento dei rifiuti), in una gestione controllata e razionale di ogni fase della vita dei prodotti e dei materiali fino al reimpiego o allo smaltimento finale,
- diffondere, presso gli operatori del settore produttivo, la consapevolezza dei vantaggi economici che la produzione pulita rappresenta per gli interessi economici delle imprese anche sotto il profilo concorrenziale;
- promuovere l'attività di raccolta differenziata in modo da favorire l'aumento dei quantitativi riciclabili e recuperabili e la effettiva diminuzione delle frazioni a perdere;
- promuovere presso le scuole cittadine la raccolta differenziata per la tutela dell'ambiente.

ART.3. “ Competenze del Comune”

1. Sono di competenza del Comune, in regime di privativa, **la gestione dei RIFIUTI URBANI** come definiti dal Dlgs 152/2006, ovvero la gestione dei seguenti rifiuti:
 - a. i *rifiuti domestici, anche ingombranti*, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b. i *rifiuti non pericolosi* provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) *assimilati* ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del Dlgs 152/2006 (vedi allegato A);
 - c. i rifiuti provenienti *dallo spazzamento* delle strade;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, *giacenti sulle strade* ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, o sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. i *rifiuti vegetali* provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f. i *rifiuti* provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività *cimiteriali* diversi da quelli di cui alle lettere b), c), ed e).
2. Il Comune di Offlaga gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, in regime di privativa, in una delle forme previste dall'art. 113 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 “*T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*”.
3. Ai sensi del Dlgs 152/2006, la privativa non si applica ai rifiuti assimilati avviati **a recupero**, i quali pertanto possono essere conferiti a cura del produttore sia al servizio pubblico di raccolta sia a terzi abilitati, oppure i produttori potranno provvedere direttamente all'autosmaltimento, anche parziale, degli stessi, nel rispetto della normativa vigente.
4. Il Comune può istituire **servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali**, prevedendo allo scopo la stipulazione di apposite convenzioni tra il produttore del rifiuto e il Comune.
5. Competono inoltre al Comune:
 - a. il controllo su tutte le operazioni di gestione dei rifiuti urbani: la raccolta, il trasporto, lo smaltimento ed il recupero;
 - b. l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei principi previsti dal Dlgs 152/2006;
6. Competono al Sindaco:
 - a. i provvedimenti, circoscritti al territorio comunale, rivolti alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti abbandonati, nonché al ripristino dei luoghi ai sensi del Dlgs 152/2006.

- b. l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione della loro realizzazione in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, nel caso in cui l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguardi un'area ricompresa nel solo territorio comunale.
 - c. l'adozione di provvedimenti che diffidino il responsabile dell'inquinamento dei siti a provvedere alla pulizia e ripristino dei luoghi;
 - d. l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti, relative ad interventi circoscritti al territorio comunale, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, ai sensi del Dlgs 152/2006.
7. Restano esclusi dalla privativa comunale i rifiuti elencati dal Dlgs 152/2006.

ART.4. “ Definizioni”

1. Ai fini del presente regolamento si accolgono le definizioni del Dlgs 152/2006 ed in particolare le definizioni di rifiuto, produttore, detentore, gestione, raccolta, raccolta differenziata, smaltimento, recupero, luogo di produzione dei rifiuti, stoccaggio, deposito temporaneo, bonifica, messa in sicurezza, combustibile da rifiuti, compost da rifiuti. Vengono riprese le seguenti definizioni:
 - a. *rifiuto*: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A del Dlgs 152/2006 di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b. *produttore*: il soggetto la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
 - c. *gestione*: la raccolta, il servizio di trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani, compreso il controllo di queste operazioni;
 - d. *raccolta*: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti e il loro trasporto;
 - e. *raccolta differenziata*: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee;
2. Si definiscono inoltre:
 - a. *utenti domestici (UD)*: tutti i nuclei familiari residenti o domiciliati nel territorio comunale;
 - b. *utenti non domestici (UND)*: tutte le comunità, le attività commerciali, industriali, professionali e le attività produttive e dei servizi in genere che producono rifiuti assimilati agli urbani;
 - c. *gestore del servizio*: il soggetto che, in base alle forme di cui al Dlgs. 267/2000 e del Dlgs 152/2006, effettua una o più operazioni comprese nella gestione dei rifiuti urbani;
 - d. *conferimento*: modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore. Per conferimento è da intendersi anche la consegna del rifiuto al sito o impianto individuato dal Comune, il cui trasporto è effettuato a cura dello stesso produttore (Utente Domestico o UND);
 - e. *servizio di raccolta*: la raccolta effettuata dal gestore, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento che genericamente possono essere:
 - mediante conferimento da parte dell'utente in appositi contenitori stradali o posti all'interno di ecopiazze e svuotati periodicamente dal gestore;
 - mediante prelievo da parte del gestore presso il domicilio dell'utente, in un giorno prestabilito o su chiamata;
 - f. *servizio integrativo di raccolta*: la raccolta e/o il trasporto e/o lo stoccaggio di rifiuti speciali che avviene in base ad apposita convenzione facoltativa per l'utente;
 - g. *raccolta a domicilio o porta a porta*: operazione di prelievo dei rifiuti all'esterno dei luoghi di produzione, in prossimità delle singole abitazioni o attività economiche;

- h. *raccolta differenziata monomateriale*: la raccolta in un contenitore di un'unica frazione recuperabile di rifiuti;
- i. *isola ecologica*: sito attrezzato, recintato, custodito ed aperto in determinati orari in modo da consentire il conferimento di tipologia merceologica diversa;
- j. *spazzamento stradale*: servizio pubblico di nettezza urbana, finalizzato alla pulizia ed al lavaggio delle aree pubbliche o private comunque soggette ad uso pubblico;
- k. *compostaggio domestico*: l'attività di raccolta con vari sistemi (in cumulo, in buca, in concimaia, in composter) degli scarti organici per la trasformazione degli stessi in compost;
- l. *compost*: humus, terriccio o ammendante dei terreni ottenuto dalla trasformazione dei rifiuti organici di cucina e degli scarti dei giardini, ad opera di microrganismi;

ART.5. “ Classificazione dei rifiuti urbani”

1. Agli effetti del presente regolamento ed al fine di promuovere una distinta ed adeguata gestione delle diverse frazioni di rifiuto, i rifiuti, in base a quanto previsto dal Dlgs 152/2006, sono classificati:
 - a. *secondo l'origine* - in RIFIUTI URBANI (RU) e RIFIUTI SPECIALI (RS)
 - b. *secondo le caratteristiche di pericolosità* - in RIFIUTI PERICOLOSI e RIFIUTI NON PERICOLOSI.
2. Ai fini di una migliore ed agevole lettura del presente regolamento i **RIFIUTI URBANI (RU)** vengono classificati, in base alla provenienza, nel seguente modo:
 - a. **RIFIUTI DOMESTICI**: sono i rifiuti, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione. Per definizione i rifiuti domestici non rientrano nella categoria di rifiuti pericolosi (Dlgs 152/2006);
 - b. **RIFIUTI ESTERNI**: sono costituiti dai rifiuti provenienti dalle operazioni di spezzamento delle strade e dai rifiuti, di qualsiasi natura e provenienza, giacenti sulle aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade e aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, laghi e canali appartenenti a pubblici demani;
 - c. **RIFIUTI ASSIMILATI** (RAU = RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI): sono costituiti dai rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione assimilati ai Rifiuti Urbani per qualità e quantità ai sensi del Dlgs 152/2006 (definiti al cap. 2 del presente regolamento);
 - d. **RIFIUTI CIMITERIALI**: sono i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali inclusi i rifiuti provenienti dall'ordinaria attività cimiteriale.
3. Secondo la tipologia merceologica i **RIFIUTI URBANI** sono classificati in:
 - a. **RIFIUTI ORGANICI** (Frazione Organica dei RU): sono i materiali di origine organica ad alto tasso di umidità, che risultino compostabili; a loro volta si suddividono in:
 - *Verde*: comprende scarti vegetali derivanti dai lavori di sfalcio dell'erba, della pulizia e della potatura di piante sia pubbliche che private;
 - *Umido*: comprende scarti di cucina di origine domestica o commerciale (ristoranti, mense) e modiche quantità di verde o di pura cellulosa (carta assorbente, fazzoletti di carta e simili);
 - b. **RIFIUTI SECCHI RICICLABILI** sono costituiti dai materiali a basso tasso di umidità, comprendenti tutte le frazioni passibili di recupero, riciclaggio e riutilizzo:
 - *Carta e cartone e imballaggi di carta e cartone*;

- *Imballaggi in plastica*: frazione recuperabile costituita da imballaggi in plastica e contenitori in plastica riciclabile di uso domestico;
 - *Vetro e imballaggi in vetro*: bottiglie, oggetti in vetro, le lampadine escluse;
 - *Imballaggi metallici*: lattine in alluminio e in banda stagnata ed altri piccoli oggetti metallici;
 - *Prodotti tessili ed abiti*;
 - *Legno*;
 - Altre frazioni riciclabili non comprese nei punti precedenti;
- c. **INGOMBRANTI**: sono costituiti da beni di consumo durevoli quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento che per dimensioni e/o peso risultino di impossibile o disagiata conferimento al servizio ordinario di raccolta dei rifiuti destinati allo smaltimento o al parziale recupero;
- d. **RIFIUTI SECCHI NON RICICLABILI O RIFIUTI NON DIFFERENZIATI**: tutte le restanti frazioni non più passibili di recupero e che siano quindi destinate a forme di smaltimento (discarica o inceneritore);
- e. **RIFIUTI URBANI PARTICOLARI E PERICOLOSI**
- *Pile alcaline*
 - *televisori, computers, piccoli elettrodomestici, frigoriferi*
 - *Medicinali*
 - *Contenitori identificati con il simbolo T&F (come inchiostri e adesivi, vernici o solventi e toner)*
 - *Batterie e accumulatori al Pb e nichel-cadmio*
 - *Tubi Fluorescenti*
4. Per la definizione dei **RIFIUTI SPECIALI** si rimanda alla classificazione del Dlgs 152/2006.
5. Per le definizioni di **RIFIUTI DA IMBALLAGGIO** e di **IMBALLAGGIO** primario, secondario e terziario, si rimanda a quanto precisato nel Dlgs 152/2006.
6. Eventuali modifiche al Dlgs 152/2006 in merito alla classificazione dei rifiuti urbani.

ART.6. “Prescrizioni sulla raccolta degli imballaggi”

- 1) Il Comune, ai sensi del Dlgs 152/2006, organizza sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere alle utenze domestiche e non domestiche di conferire al servizio pubblico rifiuti da imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti da imballaggi.
- 2) La gestione della raccolta differenziata dei rifiuti deve essere effettuata secondo criteri che privilegino l'efficacia, l'efficienza, l'economicità del servizio, il coordinamento con la gestione di altri rifiuti ed il loro reinserimento nei cicli produttivi e naturali.
- 3) Il Comune di Offlaga, incoraggia l'utilizzo di materiali provenienti dalla raccolta differenziata per la fabbricazione di vari oggetti anche acquistando prodotti costitutivi da materiali riciclati.
- 4) Gli imballaggi secondari prodotti dalle attività possono essere conferiti al sistema pubblico solo in raccolta differenziata ove sia attivata, ovvero reimmessi nel mercato con l'attuazione di un regime di “vuoto a rendere” realizzati sulla base di standard europei fissati dal Comitato Europeo Normalizzazione.

CAPITOLO 2 “ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI”

ART.7. “Rifiuti assimilati ai rifiuti urbani”

- 1) Il Dlgs 152/2006 assegna al Comune il compito di determinare “l’assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi del Dlgs 152/2006”.
- 2) Le disposizioni di cui ai successivi punti, disciplinano le modalità di assimilazione dei rifiuti prodotti da attività non domestiche; tali rifiuti vengono pertanto classificati come “Speciali assimilati ai rifiuti urbani”. Si adotterà spesso nel seguito il termine “**ASSIMILATI**” per indicare tali rifiuti.
- 3) Sono assimilati solo i rifiuti speciali, non pericolosi, prodotti da attività non domestiche come definito dal Dlgs 152/2006.
- 4) I rifiuti speciali prodotti dalle attività commerciali, artigianali, agricole e terziarie soddisfacenti ai criteri di limitazione in *quantità* e *qualità* definiti nel presente Regolamento, rientrano - come servizio di raccolta e smaltimento - nei circuiti di raccolta previsti per i rifiuti provenienti da utenze domestiche e sono compresi nella definizione di rifiuti urbani.
- 5) Sono considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d’acqua.

ART.8. “Criteri di assimilazione”

1. Il Comune di Offlaga ai sensi del Dlgs 152/2006 definisce i limiti quantitativi e le tipologie di rifiuti assimilati anche ai fini della determinazione dei quantitativi dei rifiuti in gestione ed ai fini dell’applicazione della tariffa.
2. Definizione dei **criteri qualitativi**: sono assimilati ai rifiuti urbani, i rifiuti speciali non pericolosi qualora siano individuati e compresi nell’elenco di cui allo specifico allegato (A) del presente regolamento Comunale e provenienti da:
 - a. **attività** di cui il Dlgs 152/2006:
 - i rifiuti da attività agricole e agro-industriali,
 - i rifiuti da lavorazioni artigianali,
 - i rifiuti da attività commerciali,
 - i rifiuti da attività di servizio,
 - i rifiuti derivanti dalla attività di recupero, e rifiuti allo stato solido derivanti dal primo trattamento della depurazione delle acque reflue (vaglio),
 - i rifiuti non pericolosi derivanti da attività sanitarie.
 - b. **uffici amministrativi** e tecnici, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense di attività, con esclusione dei rifiuti di cui il Dlgs 152/2006 ovvero derivanti da lavorazioni industriali.

Alle superfici di formazione dei rifiuti di cui al presente articolo ai sensi dei sopra citati criteri, viene applicata la tariffa igiene ambientale, adottata secondo le vigenti disposizioni di legge. Per contro è garantito senza ulteriori oneri lo smaltimento di tali rifiuti attraverso l'ordinario servizio di

raccolta che potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari, in relazione alle esigenze organizzative e gestionali del gestore del servizio.

3. Definizione dei **criteri quantitativi**: fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi, il presente regolamento comunale definisce la quantità dei rifiuti speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani, ripartiti per tipologie. I limiti di assimilabilità, al di sotto dei quali i rifiuti speciali si considerano assimilati agli urbani sono definiti nell'apposito "allegato A" tenendo conto:
 - a. dei principi di cui il Dlgs 152/2006;
 - b. della capacità tecnico-organizzativa del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani;
 - c. delle effettive capacità di smaltimento e/o di recupero a livello Provinciale o sub-provinciale.
4. Il produttore di rifiuti assimilati agli urbani, che ha una produzione di rifiuti al di sotto del livello stabilito usufruirà del servizio di raccolta e smaltimento. In alcuni casi possono convivere le due situazioni, da una parte i rifiuti assimilati agli urbani raccolti e smaltiti dall'ente gestore, dall'altra i rifiuti speciali non assimilati smaltiti a carico del produttore, anche attraverso il gestore, con la stipula di apposito accordo.
5. Qualora la produzione annua di rifiuti speciali che possono essere assimilati, (misurata direttamente, ovvero, qualora ciò non sia possibile, stimata sulla base di idonea documentazione o attraverso l'applicazione di indici o coefficienti presuntivi desunti dalla tabella 4 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 Aprile 1999, n. 158) superi i livelli quantitativi massimi fissati nell'apposito allegato, detti rifiuti restano rifiuti speciali non assimilati per l'intera quantità prodotta.
6. I produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed a provvedere ad un loro adeguato e distinto smaltimento in osservanza di quanto previsto nel Dlgs 152/2006 e di tutte le successive modifiche e integrazioni.

ART.9. "Rifiuti sanitari e cimiteriali"

- 1) Sono rifiuti speciali i rifiuti provenienti da ospedali, case di cura e riposo, laboratori di analisi e simili, pericolosi e non pericolosi, a rischio infettivo o non infettivo e che richiedono particolari modalità di smaltimento, nonché i rifiuti da esumazioni e da estumulazioni, o derivanti da altre attività cimiteriali esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali. Tali rifiuti sono disciplinati secondo le norme e le prescrizioni specifiche per categoria.
- 2) Sono definiti **rifiuti sanitari assimilati** e dunque rientranti nel presente regolamento i seguenti rifiuti non pericolosi provenienti da ospedali, case di cura e riposo, laboratori di analisi e simili:
 - a. i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - b. i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
 - c. vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani;
 - d. la spazzatura;
 - e. i rifiuti costituiti da indumenti monouso escluso quelli che rientrano al comma 1.
- 3) Sono **rifiuti urbani cimiteriali**, quelli raggruppabili nelle seguenti categorie:
 - a. **rifiuti da esumazione ed estumulazione**: i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:
 - assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;

- simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
 - avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 - resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo);
- b. rifiuti derivanti **da altre attività cimiteriali**: i seguenti rifiuti derivanti da attività cimiteriali:
- materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari;
 - altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione;
 - rifiuti derivanti da ordinaria attività cimiteriale costituiti da fiori secchi, il verde, le corone, le carte, i ceri, i rifiuti provenienti dalla pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse.
- 4) I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni sono rifiuti che devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani. Tali rifiuti devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni". Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi del Dlgs 152/2006, per lo smaltimento dei rifiuti urbani. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di cui alla lettera a5).
- 5) I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui alla lettera b1) (materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, murature e similari) possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti. Mentre i rifiuti di cui alla lettera b2) (altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione) possono essere avviati a recupero.
- 6) Le parti anatomiche riconoscibili, costituite da arti inferiori, superiori e parti di essi, nonché i resti mortali derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione restano disciplinati dalle specifiche norme vigenti in materia di polizia mortuaria, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART.10. "Rifiuti inerti"

- 1) I rifiuti inerti sono una particolare categoria di rifiuti perché rientrano sia nella definizione di rifiuti domestici (provengono da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione) sia in quella di rifiuti speciali, in quanto derivano da attività di demolizione e costruzione. Al fine di separare i due flussi, il Comune di Offlaga definisce le tipologie di inerti ed i limiti quantitativi entro i quali detti rifiuti sono classificati come urbani; il Comune ne promuove il recupero mediante la raccolta differenziata.
- 2) Sono rifiuti inerti i seguenti materiali:
- a. i materiali provenienti da demolizioni e costruzioni;
 - b. gli sfridi di materiali da costruzione;
 - c. i materiali ceramici (piastrelle, lavandini, sanitari, ecc.);
 - d. i vetri di tutti i tipi, in lastre, ecc;

- e. le rocce e i materiali litoidi da costruzione.
- 3) **Solo** i rifiuti inerti di cui ai punti precedenti **di sola provenienza domestica** derivanti da piccole attività di manutenzione e limitatamente alla quantità indicate nell'allegato B sono disciplinati dal presente regolamento.
- 4) Tutti gli altri rifiuti e le quantità eccedenti, sono speciali e debbono essere portati ad un impianto di recupero autorizzato o allo smaltimento in discariche autorizzate.

ART.11. "Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e da loro parti"

- 1) Sono rifiuti speciali e dunque non sono disciplinati dal presente Regolamento, ma debbono essere conferiti dai privati o dalle pubbliche autorità ai centri di raccolta regolarmente autorizzati, i rifiuti costituiti da:
 - a. parti di veicoli a motore
 - b. carcasse di autoveicoli e motoveicoli
 - c. carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici dotate di
- 2) Solamente i pneumatici, le batterie per auto, e i piccoli attrezzi o parti di macchine operatrici, **di sola provenienza domestica** e limitatamente a n. 4 pneumatici (senza cerchio) e 2 batterie per auto all'anno/utente vengono raccolti in isola ecologica.

ART.12. "Rifiuti da imballaggi terziari"

Sono rifiuti speciali gli imballaggi terziari che, ai sensi del Dlgs 152/2006 non sono assimilati ed immessi nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani.

ART.13. "Oli e grassi vegetali e animali, esausti"

Sono rifiuti speciali gli **oli e grassi vegetali e animali esausti** prodotti dalle utenze non domestiche che li detengono in ragione della propria attività. Tali utenze sono obbligate a stoccare gli oli e i grassi vegetali e animali esausti presso il luogo di produzione e in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento in attesa del conferimento e sono considerati assimilabili agli urbani per quantità definite nell'allegato.

ART.14. "Istituzione di servizi integrativi per rifiuti speciali"

- 1) Nel generale interesse della salvaguardia ambientale e al fine di favorire una corretta e più economica gestione dei rifiuti speciali, il Comune, direttamente o tramite il gestore in attuazione di quanto previsto dal Dlgs 152/2006, ed ove ritenuto opportuno anche sulla base di accordi con altri Comuni limitrofi o altri enti (Provincia, Regione) oppure con associazioni di categoria, istituisce con apposito provvedimento i servizi integrativi per la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e lo smaltimento o il recupero di rifiuti speciali, anche pericolosi, prevedendo allo scopo la stipulazione di specifiche **convenzioni**.

- 2) Il produttore del rifiuto, che intenda ricorrere ad un servizio integrativo, stipula un'apposita convenzione, con riferimento ai seguenti servizi:
 - a. raccolta presso il produttore, trasporto e ulteriori operazioni di smaltimento, recupero o stoccaggio;
 - b. conferimento da parte del produttore, presso gli impianti individuati dal Comune per le ulteriori operazioni di stoccaggio.

TITOLO II “Organizzazione del servizio di raccolta”

ART.15. “Gestione dei rifiuti”

La gestione dei rifiuti è costituita dalle seguenti attività:

- a. il conferimento dei rifiuti indifferenziati e dei rifiuti oggetto di raccolta differenziata, secondo le modalità definite dal Comune e/o dal gestore e opportunamente comunicate all'utenza;
- b. raccolta e trasporto effettuato con idonei mezzi in osservanza delle norme igienico sanitarie vigenti;
- c. spazzamento dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, come definito nel capitolo 5 del presente regolamento;
- d. eventuale deposito temporaneo nel luogo in cui sono prodotti i rifiuti;
- e. smaltimento, o conferimento ad un recuperatore, in uno dei modi previsti dalla normativa vigente.

CAPITOLO 3 “ RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI A SMALTIMENTO”

Le norme del presente capitolo si applicano al servizio di raccolta, svolto in regime di privativa, dei rifiuti urbani indifferenziati, o della frazione secca residua, che sono quindi destinati a smaltimento.

ART.16. “Servizio rifiuti indifferenziati”

- 1) Il servizio di raccolta dei rifiuti indifferenziati è garantito su tutte le aree del territorio comunale.
- 2) Si intendono coperti dal pubblico servizio anche quegli edifici ai quali si acceda mediante strada privata il cui sbocco, comunque, sia in area pubblica soggetta al servizio di raccolta.
- 3) E' obbligatorio il conferimento di tali rifiuti al servizio pubblico.

ART.17. “ Raccolta RU indifferenziati porta a porta con sacchi o contenitori”

La raccolta avviene mediante il ritiro dei rifiuti al piano stradale in sacchi collettori unifamiliari e/o condominiali di plastica o altro materiale a perdere, purché tali da evitare dispersioni del loro contenuto.

La frequenza deve essere almeno di 2 volta per settimana.

L'utente ha l'obbligo di esporre i sacchi contenenti i rifiuti presso l'esterno del proprio domicilio in modo ben visibile, ovvero in spazi appositamente predisposti e finalizzati al deposito del rifiuto, i quali dovranno in ogni caso essere situati in prossimità della sede stradale.

I sacchi o i contenitori a perdere chiusi, allineati in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi, non dovranno essere depositati prima delle ore 21 del giorno precedente a quello di raccolta, salvo diverse disposizioni da parte del gestore, preventivamente concordate con il Comune e debitamente comunicate agli utenti.

ART.18. "Deposito rifiuti urbani"

- 1) I rifiuti devono essere conservati a cura del produttore in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.
- 2) I rifiuti prodotti all'interno delle abitazioni e quelli derivanti dalla pulizia di scale, corridoi, cortili e altri spazi comuni di edifici privati devono essere conservati, a cura degli abitanti, in appositi contenitori e riposti tempestivamente nei luoghi di deposito a ciò destinati e depositati sull'area pubblica solo al momento della raccolta di cui all'art. 19.

ART.19. " Modalità dello smaltimento"

Lo smaltimento dei rifiuti urbani avviene presso l'impianto di termoutilizzatore del Comune di Brescia, ed eventualmente presso discariche autorizzate.

CAPITOLO 4 "RACCOLTA DIFFERENZIATA "

ART.20. "Oggetto della raccolta differenziata"

- 1) Le norme del presente capitolo si applicano ai servizi di raccolta differenziata, istituiti nel Comune di Offlaga, dei rifiuti urbani, dei rifiuti da imballaggio e dei beni durevoli o ingombranti.
- 2) Sono raccolti in modo differenziato per i servizi attivi e secondo le indicazioni contenute negli articoli successivi, le frazioni di rifiuto di seguito elencate, che verranno successivamente avviati ad impianti di recupero o a smaltimento controllato.
- 3) I rifiuti di cui al presente capitolo e quelli di cui al Titolo III, per i quali venga attuata la raccolta differenziata, non possono più essere conferiti nei contenitori dei rifiuti indifferenziati.
- 4) Verranno apposti degli avvisi ai cittadini dove viene richiamata la norma sanzionatoria per chi effettua gli abbandoni.

ART.21. "Modalità di attuazione del servizio"

- 1) Il servizio di raccolta differenziata può essere svolto con le seguenti modalità:
 - a. conferimento diretto del rifiuto da parte del produttore alla isola ecologica comunale;
 - b. prelievo domiciliare (raccolta porta a porta) con sacchi a perdere o con pattumiere affidate agli utenti in comodato (o altra forma) dal Comune o dal gestore.

ART.22. “Raccolta porta a porta”

- 1) I rifiuti per i quali è istituito il servizio di raccolta porta a porta, devono essere conferiti in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi nelle aree dove viene realizzata la raccolta.
- 2) Il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale.
- 3) Per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione nei contenitori.
- 4) E' vietato il conferimento di detti rifiuti in contenitori dei rifiuti indifferenziati.
- 5) I contenitori per la raccolta della frazione umida, destinata al compostaggio, devono essere idonei a tale tipo di raccolta.

ART.23. “ Raccolta del vetro”

- 1) Sono oggetto della raccolta tutte le bottiglie, bicchieri, vasetti, contenitori in genere in vetro, vetro in lastre, damigiane, ecc.
- 2) La raccolta del vetro deve avvenire secondo le seguenti modalità:
 - a. porta a porta;
 - b. la raccolta del vetro-bar e grandi produttrici di vetro;
 - c. presso l'isola ecologica comunale per tipologie di vetro di grandi dimensioni quali lastre, damigiane, ecc.
- 3) Gli utenti devono evitare di conferire insieme agli imballaggi sostanze marcescibili al fine di evitare la contaminazione dei contenitori, per questo, quando necessario vanno opportunamente risciacquati.
- 4) La raccolta deve avvenire almeno 1 volta ogni due settimane.

ART.24. “Raccolta di carta e cartoni”

- 1) Possono essere conferiti qualsiasi tipo di carta e cartone purché puliti, asciutti e non contaminati da sostanze organiche che possano imputridire. Il cartone delle scatole deve essere appiattito, pressato o ridotto in pezzi prima di inserirlo negli appositi contenitori;
- 2) Il conferimento di carta e cartoni può avvenire secondo le seguenti modalità:
 - a. porta a porta;
 - b. la raccolta porta a porta dei cartoni delle attività commerciali grandi produttrici di carta e cartone;
 - c. presso eventuali appositi punti di raccolta per le utenze non domestiche;
 - d. presso l'isola ecologica comunale per grossi quantitativi di carta e cartone.
- 3) La raccolta deve avvenire almeno 1 volta ogni due settimane.

ART.25. “Raccolta imballaggi in plastica”

- 1) Sono oggetto di raccolta differenziata tutti gli imballaggi in plastica. Le bottiglie e i flaconi di plastica prima del conferimento negli appositi contenitori, devono essere opportunamente

schiacciati in modo da ridurre il volume; gli utenti devono evitare di introdurre insieme agli imballaggi sostanze marcescibili al fine di evitare la contaminazione dei contenitori stessi e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti.

- 2) Il conferimento di imballaggi in plastica può avvenire secondo le seguenti modalità:
 - a. porta a porta;
 - b. presso eventuali appositi punti di raccolta per le utenze non domestiche;
 - c. presso l'isola ecologica comunale per grossi quantitativi.
- 3) La raccolta deve avvenire almeno 1 volta ogni due settimane.

ART.26. “Raccolta imballaggi in metallo”

- 1) Sono oggetto di raccolta differenziata tutti gli imballaggi in ferro e metallo (alluminio, banda stagnata, ferro, acciaio, ecc.).
- 2) Il conferimento di imballaggi in metallo può avvenire secondo le seguenti modalità:
 - a. porta a porta;
 - b. presso eventuali appositi punti di raccolta per le utenze non domestiche;
 - c. presso la isola ecologica comunale per grossi quantitativi.
- 3) I contenitori di cui al comma precedente possono essere di varia tipologia, contenitori a forma di campana, cassonetti, ecc.; in ogni caso i contenitori devono essere di colorazione univoca contrassegnati con istruzioni scritte in modo da agevolarne il conferimento degli utenti.
- 4) La raccolta deve avvenire almeno 1 volta ogni due settimane e comunque quando i contenitori sono pieni al punto da non permettere ulteriori conferimenti.

ART.27. “ Raccolta della frazione umida”

- 1) Sono oggetto di raccolta della frazione umida tutti gli scarti alimentari di provenienza domestica o delle attività (mense, ristoranti, negozi di frutta e verdura, ecc.), il conferimento degli scarti alimentari può avvenire nelle due modalità:
 - a. **Bio-bidoni:** contenitori di dimensioni adeguate posti all'interno dell'isola ecologica o dati in dotazione ai grandi produttori quali mense, bar, ristoranti, ecc. per il conferimento dei rifiuti umidi, realizzati in modo da garantire l'igienicità del conferimento ed evitare fuoriuscite di percolati, utilizzabili secondo le modalità stabilite dal gestore. Il lavaggio dei contenitori dati in dotazione ai grandi produttori (quali mense, bar ristoranti) è a carico degli stessi. Lo svuotamento avviene con frequenza minima di 2 volte alla settimana;
 - b. **raccolta porta a porta:** raccolta mediante piccoli contenitori (bidoni o sacchetti) utilizzabili dalle singole utenze familiari per conferire il rifiuto umido. Tali contenitori devono essere tenuti all'interno della proprietà ed esposti sul marciapiede davanti alla propria abitazione nel giorno e negli orari stabiliti per la raccolta.
- 2) Il Comune, prevedendo anche particolari incentivi, promuove il **compostaggio domestico** per l'autoproduzione di compost a partire dagli scarti verdi e umidi da parte delle utenze domestiche.

ART.28. “Raccolta degli scarti di giardino”

- 1) Gli scarti di giardino (sfalci, potature e ramaglie, foglie, ecc.) provenienti dalla manutenzione di aree a verde pubbliche e private possono essere raccolti con le seguenti modalità:

- a. conferimento diretto da parte del produttore all'isola ecologica comunale;
- b. per particolari quantitativi mediante un servizio a domicilio, per il quale l'utente dovrà pagare il "*diritto di chiamata*" come da allegato;
- c. servizio di raccolta mediante green service in punti fissi che saranno istituiti in base alle necessità.

ART. 29. "Raccolta di rifiuti ingombranti e beni durevoli"

- 1) I rifiuti ingombranti non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere abbandonati sui marciapiedi, sulle strade o a fianco dei contenitori per la raccolta differenziata.
- 2) Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti delle utenze domestiche vengono effettuati secondo le seguenti modalità:
 - d. conferimento diretto a cura e spese del produttore all'isola ecologica, nei giorni ed orari stabiliti;
 - e. mediante un servizio a domicilio, conferito sul piano stradale e con pagamento del "*diritto di chiamata*";
 - f. conferimento diretto all'isola ecologica, a cura e spese del soggetto pubblico o privato interessato, senza oneri aggiuntivi e senza vincolo di quantità per lo smaltimento in situazioni di necessità e/o di obblighi di sgombero conseguenti al verificarsi delle seguenti situazioni rispetto al proprietario o all'inquilino: decesso, irreperibilità, assenza prolungata, provvedimenti giudiziari o della pubblica autorità.

ART.30. "Raccolta differenziata dei rifiuti urbani particolari e pericolosi"

- 1) E' fatto divieto di conferire i rifiuti urbani pericolosi, nei contenitori destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani, né devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade.
- 2) I rifiuti urbani pericolosi devono essere conferiti nel rispetto delle seguenti disposizioni:
 - a. le pile negli appositi contenitori stradali, presso i rivenditori delle stesse o all'isola ecologica;
 - b. i prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati negli appositi contenitori, collocati presso le farmacie o all'isola ecologica;
 - c. i rifiuti urbani costituiti da prodotti e relativi contenitori etichettati con il simboli di pericolo T&F, di sola ed esclusiva provenienza domestica, devono obbligatoriamente essere conferiti, a cura dell'utente, presso l'isola ecologica.

ART.31. "Informazione e sensibilizzazione della popolazione"

- 1) Il Comune e il gestore del servizio di raccolta differenziata devono organizzare campagne di informazione e sensibilizzazione dirette all'utenza circa le frazioni da raccogliere, le destinazioni delle stesse, le modalità di conferimento, gli obiettivi, le finalità e le esigenze di collaborazione dei cittadini.
- 2) Il gestore del servizio dovrà inoltre contribuire attivamente alle campagne di sensibilizzazione della popolazione scolastica promosse dal Comune all'interno di specifici progetti di educazione ambientale.

ART.32. “Cooperative sociali ed associazioni di volontariato”

- 1) Le associazioni di volontariato che operano senza fini di lucro possono contribuire al funzionamento del sistema di raccolta delle frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, secondo gli usi e previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale e comunicazione al Gestore del servizio. L'associazione di volontariato interessata dovrà presentare apposita richiesta allegando l'atto costitutivo, specificando le frazioni di rifiuto che intende raccogliere, le modalità di raccolta nonché concordare con il gestore le modalità di trasporto e di collaborazione. Le associazioni dovranno dimostrare la capacità di gestione dei rifiuti e la competenza dei suoi addetti.
- 2) Riconoscendo il ruolo fondamentale che la cooperazione sociale può svolgere nell'espletamento dei servizi indicati nel seguente regolamento, l'isola ecologica potrà essere data in gestione ad una cooperativa, che applichi il CCNL del settore Cooperative Sociali.

CAPITOLO 5 “ RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E PULIZIA DEL TERRITORIO”

ART.33. “ Campo di applicazione”

1. Sono comprese le seguenti operazioni principali:
 - a. spazzamento meccanizzato e manuale di strade, parcheggi, piazze, spazi pubblici e comunque soggetti ad uso pubblico in genere, ivi comprese le banchine stradali, i marciapiedi, le aree a verde pubblico e le aree cimiteriali;
 - b. svuotamento dei cestini gettacarte e portarifiuti;
 - c. pulizia delle caditoie stradali e delle griglie.
2. Il servizio è esteso a tutto il territorio comunale, comprendendo le strade e piazze classificate comunali.

ART.34. “ Modalità del servizio di spazzamento”

- 1) La frequenza e le modalità di svolgimento dei servizi di spazzamento vengono stabilite in relazione alle necessità ed alle tecnologie adottate per ogni singola zona di spazzamento dei centri abitati, garantendo il rispetto dei principi generali di cui all'art.1 del presente regolamento e comunque secondo lo “Standard di qualità del servizio” concordato con il soggetto gestore del servizio.
- 2) Lo **spazzamento programmato** con spazzatrici automatizzate prevede il divieto di sosta temporaneo per le automobili per il giorno e l'ora stabiliti dal Comune. L'inosservanza del divieto di sosta, fa scattare le normali sanzioni stabilite dal Codice della Strada.
- 3) Le spazzatrici possono essere affiancate da operatori con soffiatore a spalla e/o decespugliatori.
- 4) Lo spazzamento dei soli marciapiedi di fronte alle abitazioni private e di esercizi pubblici, è a cura degli stessi utenti per quanto concerne foglie o altro e deve essere effettuato in modo da evitare l'ostruzione delle caditoie a bocca di lupo e dei tombini grigliati e deve assicurare il transito in sicurezza di pedoni e carrozzine.

ART.35. “ Cestini getta carte e porta rifiuti”

- 1) Il Comune deve provvedere allo svuotamento degli appositi cestini installati per la raccolta dei rifiuti.
- 2) E' fatto divieto di usare tali contenitori per il conferimento di rifiuti urbani prodotti all'interno delle abitazioni, di fabbricati e aree private.

ART.36. “ Spazzamento delle foglie”

- 1) Lo spazzamento delle foglie viene eseguito, sulle superfici delle strade, piazze e viali circoscritti da alberature pubbliche, ricadenti nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento.
- 2) Lo spazzamento delle foglie viene eseguito dagli operatori addetti allo spazzamento. Il fogliame raccolto deve essere accumulato in punti prestabiliti e caricato su appositi automezzi per il trasporto al luogo dello smaltimento.

ART.37. “Pulizia dei mercati, fiere, feste e manifestazioni pubbliche”

- 1) I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, devono mantenere, pulito, il suolo da essi occupato e l'area attorno ai rispettivi posteggi. La pulizia deve avvenire durante l'arco di tutto l'orario ad essi assegnato. Dovranno essere raccolti i rifiuti di qualsiasi tipo (di grandi e piccole dimensioni) sia provenienti dalla loro attività, che conseguenti alla stessa. Entro l'orario di termine del mercato, l'area dev'essere lasciata libera, il posteggio assegnato e l'area circostante deve risultare libera da rifiuti e pulita.
- 2) Gli ambulanti devono obbligatoriamente differenziare ogni tipo di rifiuto prodotto o scartato, secondo i principi dettati dal presente regolamento. Le cassette di legno e plastica o polistirolo, devono essere conferite impilate ed in modo ordinato tale da ridurre il più possibile il volume e lo spazio occupato; la carta il cartone, la plastica, i sacchetti e gli involucri di plastica nonché il polistirolo ed ogni altro rifiuto differenziato, dev'essere opportunamente separato, imballato in modo tale che qualsiasi condizione atmosferica in atto non disperda tali materiali nell'ambiente. I rifiuti umidi, quali ortaggi, fiori ecc. devono essere appositamente separati e riposti in contenitori rigidi forniti dall'Amministrazione Comunale.
- 3) Il resto dei rifiuti non differenziati, ed il residuo dello spezzamento dell'area dovrà essere riposto nei sacchi forniti dal Comune che dovranno essere richiusi dopo l'uso, in modo da evitare l'uscita dei rifiuti.
- 4) Gli ambulanti che non provvederanno a quanto sopra indicato verranno segnalati dagli operatori ecologici, agli uffici comunali competenti e di conseguenza opportunamente sanzionati, come previsto all'art. 61.
- 5) E' fatto espressamente divieto conferire i rifiuti prodotti, anche quelli differenziati, nei contenitori stradali, che sono riservati ai cittadini.
- 6) Potrà essere istituito apposito servizio di raccolta differenziata, con particolare attenzione alla differenziazione della frazione umida dalla frazione secca; gli occupanti i posti di vendita dovranno adeguarsi alle modalità di conferimento dettate dal nuovo servizio.

ART.38. “ Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici, manifestazioni, spettacoli viaggianti e Luna-park”

- 1) Le disposizioni previste dall'articolo precedente si applicano a chiunque venga autorizzato ad esercitare il commercio su aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico in occasione di specifiche manifestazioni o ad esercitare sulle medesime aree attività professionali temporanee, quali spettacoli viaggianti, circhi, giostre, ecc.
- 2) I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su area pubblica o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, eventualmente anche installando appositi contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del servizio.
- 3) Lo spazzamento delle aree utilizzate per lo svolgimento di feste o manifestazioni pubbliche è a cura del Comune.
- 4) Lo spazzamento delle aree occupate da spettacoli viaggianti è a cura degli occupanti, ovvero del Servizio tramite apposita convenzione.

ART.39. “ Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati”

- 1) I luoghi di uso comune dei fabbricati e le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, nonché i terreni non edificati qualunque sia l'uso e la destinazione, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da rifiuti, da materiali di scarto abbandonati anche da terzi, da essenze vegetali (alberi, arbusti e piante erbacee) che crescano incontrollate (mediante un costante e periodico intervento di sfalcimento dell'erba e di potatura delle essenze arbustive ed arboree).
- 2) A tale scopo i soggetti indicati al comma 1 devono adottare recinzioni, canali di scolo o altre opere ritenute idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di conservazione.
- 3) Qualora i responsabili di cui sopra non provvedessero e l'accumulo dei rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica, il Sindaco ingiungerà ai soggetti interessati di provvedere alla pulizia. Trascorso inutilmente il periodo dato, il Sindaco emanerà un'ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo che il gestore esegua direttamente i lavori di sgombero, pulizia e riassetto necessari, con addebito delle spese relative ai sopraccitati soggetti.

ART.40. “Disposizioni diverse”

- 1) Chi effettua operazioni di **carico e scarico di merci** e materiali deve provvedere, una volta conclusa l'operazione, alla pulizia del suolo pubblico o privato soggetto ad uso pubblico.
- 2) Chiunque, durante l'esecuzione di **lavori edili e di attività** ad essi connesse, sporchi le aree soggette a spazzamento e pulizia da parte del gestore del servizio, è tenuto a ripulire le stesse a sua cura e spese; è inoltre tenuto ad adottare le misure adeguate per prevenire la diffusione di polveri e di altri rifiuti che possono essere dispersi nell'aria o propagarsi nell'ambiente per effetto del vento.
- 3) I proprietari di cani, gatti e altri **animali domestici** da essi condotti per le strade sono tenuti ad evitare che gli animali sporchino a terra con le loro deiezioni; qualora ciò si verifichi, i proprietari degli animali sono tenuti a rimuovere dal suolo ogni traccia delle deiezioni solide, riponendole

all'interno di idonei contenitori o sacchetti, che vanno conferiti negli appositi cassonetti per rifiuti indifferenziati, e ove tali contenitori non siano posizionati, nei cestini portarifiuti.

- 4) Le **carogne di animali** abbandonate sul suolo soggetto a spazzamento e pulizia vengono asportate dal gestore del servizio appositamente convenzionato con l'Azienda Sanitaria, nel rispetto delle disposizioni impartite dalla ASL. Chiunque rinvenga la presenza sulle strade di animali morti che possa costituire pericolo per la circolazione è tenuto a darne immediata comunicazione al servizio di vigilanza urbana del Comune.

ART.41. "Rifiuti prodotti dalle attività agricole"

- 1) Sono esclusi dal presente regolamento i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione di fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali, i rifiuti pericolosi.
- 2) I rifiuti prodotti dalle attività agricole sono rifiuti speciali e l'imprenditore agricolo ha facoltà di:
 - a. attivare apposita convenzione con ditte specializzate;
 - b. sottoscrivere apposito accordo di programma con enti pubblici.

ART.42. " Pulizia delle caditoie stradali"

- 1) Le caditoie e le griglie stradali vengono mantenute pulite e libere al fine di assicurarne il regolare deflusso. La pulizia delle caditoie stradali è effettuata in base ad un apposito programma.
- 2) E' fatto divieto ai cittadini di introdurre liquidi diversi dal normale dilavamento stradale e corpi solidi nelle caditoie stradali, in particolare è vietato eseguire pulizie di vani o marciapiedi recapitando nelle caditoie i rifiuti derivanti da tali operazioni.

ART.43. "Siringhe abbandonate"

- 1) In caso di necessità viene effettuata la raccolta delle siringhe tramite operatori addestrati, dotati di indumenti protettivi e di idonee attrezzature; in particolare, saranno loro forniti guanti speciali a prova di taglio e perforazione, pinze con la leva di comando, contenitore rigido e resistente.
- 2) Le siringhe raccolte vengono trattate e smaltite con l'osservanza delle cautele per i rifiuti potenzialmente infetti.

CAPITOLO 6 " PRESCRIZIONI GENERALI DEI PRODUTTORI E DEL GESTORE"

ART.44. " Modalità di conferimento e obblighi dei produttori di rifiuti "

- 1) Il conferimento dei rifiuti è un obbligo del produttore e deve avvenire esclusivamente nelle modalità previste e comunicate con congruo anticipo alla popolazione.

- 2) I rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta differenziata, devono essere conservati separatamente e conferiti o attraverso la raccolta porta a porta o nell'isola ecologica.
- 3) E' vietato l'abbandono, lo scarico ed il deposito non autorizzato di qualsiasi tipo di rifiuto su tutte le aree pubbliche e private, fatto salvo quanto previsto e autorizzato dal Comune.
- 4) Nel caso si effettuino particolari raccolte sperimentali senza l'utilizzo di sacchetti, i contenitori devono essere lavati con una frequenza elevata in modo da garantire igienicità ed evitare percolati e cattivi odori.
- 5) Nelle zone in cui si effettua la raccolta porta a porta, è permesso il deposito sulla pubblica via dei sacchetti contenenti i rifiuti esclusivamente nei giorni e orari stabiliti per la raccolta.
- 6) In caso di accertata inadempienza, il Comune, con motivata ordinanza per ragioni sanitarie, igieniche ed ambientali, previa diffida a provvedere, diretta ai soggetti responsabili, dispone lo sgombero dei rifiuti ed il loro smaltimento a totale carico degli stessi, fatta salva ed impregiudicata ogni altra sanzione contemplata dalle leggi vigenti.
- 7) Nel caso in cui non sia individuato il soggetto responsabile dell'abbandono dei rifiuti in aree pubbliche e private, l'Amministrazione Comunale, tramite la ditta incaricata, provvede a proprio carico allo sgombero e al successivo smaltimento, fatta salva la possibilità di rivalersi una volta individuato il soggetto responsabile.
- 8) Il Comune, nelle forme previste dalle vigenti leggi, può emanare Ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta, prevedendo multe e sanzioni per i casi di inadempienza.
- 9) Coloro che risiedono all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria dei propri luoghi di residenza e dell'ambiente agricolo, organizzando anche all'interno delle abitazioni o loro pertinenze modalità di detenzione dei rifiuti per il successivo conferimento nel più vicino contenitore di raccolta.
- 10) E' vietato agli utenti del servizio danneggiare in alcun modo i cassoni del green service o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti e targhette adesive) fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal gestore. E' vietato agli utenti lo spostamento degli stessi, ferma restando la possibilità di inoltrare al Comune motivata richiesta in tal senso.
- 11) Al fine di consentire l'agevole svuotamento dei contenitori, in corrispondenza o davanti alle aree che delimitano la collocazione dei green services, è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento degli stessi.
- 12) E' vietato agli utenti ogni forma di cernita dei rifiuti dopo il loro conferimento.
- 13) E' vietato incendiare i rifiuti all'aperto ad eccezione delle ramaglie e dei materiali vegetali derivanti dalle coltivazioni dei fondi agricoli.
- 14) L'Amministrazione Comunale attiva la vigilanza per il rispetto delle norme suddette applicando le sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento, dal Regolamento di Polizia Urbana e dalla vigente normativa, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato.

ART.45. "Ubicazione dei contenitori"

- 1) La localizzazione dei contenitori del green service e di contenitori in genere è disposta dal Comune in ragione della viabilità ordinaria e nell'intento di garantire un facile accesso sia da parte dell'utenza, anche se munita di autoveicolo, che da parte degli appositi veicoli utilizzati per lo svolgimento del servizio. Adeguata considerazione è anche rivolta alle esigenze di arredo urbano.
- 2) La localizzazione dei suddetti contenitori è eseguita in base a criteri di ottimizzazione dell'organizzazione del servizio ed in considerazione dei seguenti principi:

- a. con riguardo alla disciplina del Codice della Strada vanno rispettati i seguenti divieti di collocazione:
 - entro una distanza di **metri 5** da incroci, passaggi pedonali, impianti semaforici;
 - entro la distanza di visibilità (**minimo di circa 2 m**) tenendo conto del senso di marcia presso passi carrabili pubblici e privati;
 - nelle aree d'ingombro per le manovre di accostamento ed uscita presso parcheggi per portatori di handicap e fermate dei mezzi pubblici di trasporto.
 - b. con riguardo ai criteri di igiene va rispettata, ove possibile, una distanza di circa **10 metri** in orizzontale da:
 - finestre ubicate a piano terra o in seminterrati;
 - ingressi di attività commerciali riguardanti il ristoro quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, tavole calde, paninoteche, ristoranti;
 - ingressi di farmacie, con l'eccezione dei contenitori specifici per la raccolta differenziata di farmaci scaduti.
 - c. con riguardo ai criteri di sicurezza vanno rispettate le norme di Ordine Pubblico esplicitamente indicate dagli organismi preposti ed inoltre:
 - distanza di **14 metri** dai serbatoi degli impianti di distribuzione di gas, benzina, metano e altre fonti di materiale infiammabile;
 - distanze opportune dalle cabine di distribuzione del gas metano, dell'energia elettrica e dalle centraline telefoniche.
- 3) Il Comune ha facoltà di collocare i contenitori, all'interno delle aree private, previo assenso dei proprietari o amministratori, solo nelle zone ove per particolari circostanze di organizzazione o la struttura urbanistica renda impossibile la collocazione dei contenitori in area pubblica.
 - 4) E' fatto divieto all'utenza di spostare i contenitori, di ogni tipo, dalla loro collocazione, in quanto operazione di competenza del solo personale del gestore addetto al servizio specifico. Gli utenti possono invece inoltrare al Comune motivate richieste di spostamento.

ART.46. “ Orari di raccolta e di spazzamento meccanizzato”

- 1) Le modalità del servizio di raccolta stradale sono stabilite con apposito atto in relazione alle tendenze, ai bisogni ed alle tecnologie adottate per ogni singolo settore, garantendo il rispetto delle norme del presente regolamento.
- 2) Modifiche alla sua tempistica potranno essere apportate in base alle esigenze del servizio, cercando sempre – nei limiti del possibile – di tenere conto delle esigenze dell'utenza.

ART.47. “ Modalità di pagamento dei “servizi a pagamento”

- 1) Le modalità di pagamento dei servizi previsti dagli articoli precedenti (diritti di chiamata) sono le seguenti:
 - a. versamento secondo le modalità previste dall'ente gestore o dal Comune.
- 2) Le tariffe applicate sono stabilite con apposito atto dalla giunta comunale in accordo con il gestore e vengono preventivamente comunicate mediante adeguate forme di pubblicità.

- 3) Il Gestore comunicherà con congruo anticipo quali modalità di pagamento sono effettivamente attivate in relazione anche alla possibilità di controllo sui soggetti passivi e sull'effettuazione del pagamento

ART.48. "Accesso nella proprietà privata"

E' di norma non consentito l'accesso del personale che effettua il servizio di raccolta rifiuti alla proprietà privata; questa potrà essere consentita su esplicita richiesta dell'utente previa valutazione del soggetto gestore.

TITOLO III

"Regolamento di accesso e gestione dell'isola ecologica comunale"

CAPITOLO 8 "DISPOSIZIONI GENERALI DELL'ISOLA ECOLOGICA"

ART.49. "Isola ecologica comunale di Offlaga"

- 1) Sul territorio comunale è in funzione l'isola ecologica, quale luogo deputato per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati di cui al D.Lgs n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) L'isola ecologica comunale è una struttura di raccolta recintata, presidiata e aperta in determinati orari e la sua funzione consiste nel ricevere e raccogliere temporaneamente in maniera differenziata specifiche tipologie di rifiuti; come tale rientra tra le modalità di gestione dei rifiuti urbani e della raccolta differenziata disciplinati dal Comune in regime di privativa ai sensi del Dlgs 152/2006.
- 3) L'isola ecologica del Comune di Offlaga attualmente è situata Cignano in via Artigianale, è realizzata secondo i requisiti minimi indicati dalla Provincia, è dotata di una recinzione che impedisce l'accesso agli estranei, di una struttura per il ricovero dell'addetto alla sorveglianza, di dispositivi di sicurezza e antincendio, di una platea impermeabilizzata in cemento su cui sono posizionati i contenitori e le acque di dilavamento collegate in fognatura.
- 4) E' fatto divieto di smaltire i materiali all'interno dell'area dell'isola ecologica stessa nonché effettuare operazioni di travaso e disassemblaggio di rifiuti.
- 5) L'isola ecologica è sorvegliata, durante gli orari di apertura, da personale della ditta che gestisce il servizio, con potere di controllo degli accessi agli aventi diritto ed esclusione dei non aventi di diritto.

ART.50. "Modalità di accesso all'isola ecologica"

- 1) Possono accedere all'isola ecologica di Offlaga tutte le utenze domestiche e non domestiche residenti nel Comune di Offlaga, i soggetti tenuti al pagamento della tariffa; il gestore dell'isola ecologica deve pertanto verificare la provenienza e registrare i rifiuti conferiti in un apposito data base.

Il cittadino utente, può conferire materiale all'isola ecologia alle seguenti condizioni:

- iscrizione al ruolo del comune,
- presentazione dell'avviso di pagamento della TARSU o TIA,
- se il cittadino non è conosciuto personalmente dall'addetto all'isola ecologica è tenuto a presentare la carta d'identità o di un documento equipollente.

Dopo l'eventuale controllo del documento d'identità e verificata la possibilità di conferimento, l'utente potrà scaricare i rifiuti urbani ed assimilabili consentiti dalla legge e indicati nella tabella allegata a questo regolamento.

Il personale della ditta che gestisce il servizio avrà l'obbligo di vigilare sul servizio e non autorizzare lo scarico di rifiuti non consentiti. In caso di contestazione, il gestore, avrà l'obbligo di rilevare i dati dell'utente e di comunicarli alla Polizia Locale che provvederà ad accertare il fatto e/o elevare le sanzioni amministrative e pecuniarie previste dalla legge e dai Regolamenti comunali. Non possono accedere all'isola ecologica i cittadini non residenti nel territorio del Comune di Offlaga.

2) **Le utenze non civili, le attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere e le comunità**, possono conferire materiale all'isola ecologia alle seguenti condizioni:

- stipula di apposita convenzione per l'iscrizione al ruolo del Comune,
- presentazione di apposito tesserino, rilasciato dall'Amministrazione Comunale, a seguito della stipula della convenzione,
- presentazione di una delega sottoscritta dal titolare dell'apposito tesserino rilasciato dall'Amministrazione Comunale nel caso di conferimento da parte di personale dell'impresa e/o della ditta diverso dal titolare.

I titolari di imprese o magazzini edili, iscritti a ruolo, non possono scaricare materiale derivante da attività edile conto terzi quale, ad esempio, materiale inerte derivante da demolizioni o di risulta in quanto questi materiali devono essere conferiti direttamente, negli impianti di smaltimento autorizzati.

I gommisti, i carrozzieri, gli elettrauto e le altre utenze non civili devono provvedere a propria cura e spese allo smaltimento di pneumatici fuori uso e materiali simili e hanno l'obbligo di presentare all'Ufficio Tributi del Comune copia del contratto con ditta autorizzata allo smaltimento, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la denuncia.

Tutte le utenze non civili non residenti nel Comune di Offlaga o sprovviste di convenzione e tesserino non possono in alcun modo accedere all'isola. Il personale dell'isola ecologica è tenuto al controllo e a comunicare i nominativi d'eventuali trasgressori alla Polizia Locale.

3) **Le utenze private civili**, alle condizioni previste dal precedente comma 1, possono accedere all'isola ecologica con i materiali derivanti dall'ordinaria manutenzione del proprio giardino come, ad esempio, ramaglie di potature ed erba.

Le imprese del settore (giardinieri, vivaisti), per le quali i suddetti materiali costituiscono scarto inerente lo svolgimento dell'attività, anche se per conto di privati cittadini, potranno accedere all'isola previa stipula della convenzione prevista per le utenze non civili.

4) All'entrata dell'isola ecologica è posta in luogo ben visibile il cartello indicante l'orario di apertura, il nome del responsabile, le tipologie e le quantità di rifiuti conferibili, le modalità d'uso e di accesso.

ART.51. "Modalità di gestione dell'isola ecologica"

- 1) Il contratto di gestione prevede:
 - a. Apertura settimanale non inferiore a 3 gg/settimana.

- b. È obbligatoria l'apertura al sabato, se non festivo.
- c. Durante le festività natalizie, pasquali ed estive, l'isola ecologica non deve restare chiusa per più di 4 giorni consecutivi.
- d. È facoltà del Gestore affidare in tutto o in parte la gestione dell'isola ecologica ad una cooperativa di servizi o ad una ONLUS, purché sia garantita la qualità e la regolarità del servizio di cui il Gestore è comunque responsabile.

ART.52. "Tipologie di rifiuti ammesse e non ammesse nell'isola ecologica"

- 1) Nelle tipologie di rifiuti ammesse è indicato un limite quantitativo per singolo utente, sia per l'insieme dei conferimenti che può fare in un anno che per singolo conferimento in isola ecologica.
- 2) Il limite del conferimento è definito sulla base delle capacità ricettive dell'isola ecologica stabilite nell'**allegato C**. Il limite quantitativo è fissato in genere in t o kg/anno o t o kg/conferimento, ma ove non era possibile definire un peso di riferimento, si è indicato il numero di pezzi interi conferibili (n.) o il volume conferibile (mc).
- 3) È vietato conferire all'isola ecologica i rifiuti derivanti dall'attività dell'impresa agricola per i quali è previsto il servizio di raccolta dei rifiuti speciali non pericolosi "assimilabili agli urbani" presso l'azienda stessa, a seguito della stipula di apposita convenzione con il Comune e pagamento della tariffa determinata in base ai costi reali che l'Ente deve sostenere.
- 4) Il conferimento di manufatti e materiali ingombranti o di enormi dimensioni deve essere autorizzato caso per caso dal Comune che stabilisce anche l'eventuale tariffa specifica in base ai costi reali sostenuti dall'Ente.
- 5) **L'elenco specifico delle tipologie ammesse e definito nell'allegato B del presente regolamento.**

ART.53. "Attività ammesse e non ammesse nella isola ecologica"

Le attività della isola ecologica sono regolate come di seguito prescritto.

Attività ammesse

Nella isola ecologica sono ammessi:

- 1) il **conferimento finalizzato alla raccolta** in aree o contenitori specifici per le tipologie di rifiuti di cui all'autorizzazione Provinciale per l'impianto vigente;
- 2) operazioni di semplice **separazione e scomposizione manuale** delle componenti solide e non pericolose delle tipologie di rifiuti conferiti, finalizzate a facilitare o a rendere economicamente vantaggioso il loro riutilizzo o riciclaggio (esempio: separazione delle parti legnose da quelle metalliche e tessili dei mobili), coerentemente con quanto previsto dal Dlgs 152/2006 purché effettuate dal gestore della isola ecologica e nel rispetto di quanto previsto dal Dlgs 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni;
- 3) operazioni di **riduzione volumetrica** dei rifiuti, finalizzate all'ottimizzazione della raccolta e del trasporto degli stessi effettuate manualmente, con un tritatore o un container press;
- 4) la distribuzione agli utenti, di materiali e attrezzature (esempio: secchielli, bidoni, sacchetti, compost in confezione, depliant informativi) utili al miglior funzionamento dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti e/o alla sensibilizzazione dell'Utenza.

Attività non ammesse

Nella isola ecologica non sono ammesse le seguenti attività:

- 1) le operazioni di **trattamento** dei rifiuti, fatte salve quelle attività specificatamente ammesse;
- 2) lo stazionamento degli utenti dopo il conferimento, se non autorizzati dal gestore;
- 3) il prelievo di rifiuti dopo il loro conferimento da parte degli utenti.

ART.54. “Attrezzature”

- 1) La struttura deve essere realizzata prevedendo la separazione dei flussi veicolari degli utenti e mezzi addetti al prelievo. I percorsi devono essere delimitati e si deve utilizzare una segnaletica orizzontale e verticale in modo da facilitare l'individuazione dei punti di conferimento dei rifiuti e limitare conferimenti erranei da parte dei singoli utenti.
- 2) L'isola ecologica deve essere fornita delle attrezzature e degli impianti necessari a garantirne l'agibilità e la sicurezza e l'igiene nel rispetto delle norme vigenti.
- 3) Per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti, devono essere dislocati nella isola ecologica sia contenitori scarrabili di grande dimensione, sia contenitori conformi alle normative specifiche per le tipologie di rifiuti urbani pericolosi.

ART.55. “Orari di apertura”

Gli orari di apertura al pubblico e agli operatori comunali dell'isola ecologica sono regolati su disposizione del Gestore con adeguata informazione agli utenti.

ART.56. “Informazione agli utenti”

- 1) Al fine di una corretta e precisa informazione degli utenti deve essere posto in un luogo ben visibile, all'entrata dell'isola ecologica un cartello riportante gli orari di apertura e i rifiuti conferibili.
- 2) Devono inoltre venire esposti anche tutti i cartelli relativi alla sicurezza (secondo quanto previsto dal Dlgs 81/2008) e le informazioni relative alle possibili sanzioni in caso di scorretto comportamento.

CAPITOLO 10 “OBBLIGHI DEL GESTORE E DEGLI UTENTI DELL'ISOLA ECOLOGICA”

ART.57. “Assistenza agli utenti”

- 1) Il gestore è tenuto ad agevolare il corretto utilizzo dell'isola ecologica dando informazioni e istruzioni agli utenti.
- 2) Il gestore è tenuto a controllare che l'utente conferisca nel modo corretto le diverse tipologie di rifiuti, nonché ad assistere l'utente, qualora ciò si renda necessario o utile.

- 3) Il gestore è tenuto a svolgere direttamente limitatamente alle tipologie di rifiuti urbani pericolosi le operazioni di collocazione nei contenitori specifici.
- 4) Qualora l'utente contravvenga intenzionalmente agli obblighi di cui al successivo articolo, il gestore è tenuto a diffidarlo, informandolo delle eventuali sanzioni previste e, se necessario, richiedendo l'intervento della Polizia Locale.

ART.58. "Manutenzione dell'isola ecologica "

- 1) Il gestore è tenuto a curare il buono stato dell'isola ecologica.
- 2) Al verificarsi di abbandono di rifiuti nelle aree immediatamente esterne all'isola ecologica, il gestore è tenuto, qualora la tipologia dei rifiuti lo consenta, a provvedere al ritiro degli stessi e allo spostamento degli stessi negli specifici contenitori, salvo la ricerca di coloro i quali non hanno rispettato le norme e l'applicazione delle relative sanzioni.

ART.59. "Obblighi dell'utente e divieti previsti"

- 1) È fatto divieto l'abbandono di rifiuti in luoghi diversi da quelli indicati all'interno dell'isola ecologica o all'esterno delle stesse.
- 2) L'utente è tenuto ad un comportamento corretto ed educato nei confronti del gestore dell'isola ecologica .
- 3) È fatto divieto manomettere, imbrattare, o danneggiare le strutture o le attrezzature presenti nella isola ecologica.
- 4) È vietato l'accesso degli utenti in assenza del gestore.
- 5) Nel caso in cui l'utente contravvenga a tali obblighi o divieti, il gestore dell'isola ecologica, dopo averlo ammonito, è tenuto a comunicare l'avvenuto alla Polizia Locale, la quale applicherà le sanzioni pecuniarie previste dalla normativa vigente in materia di rifiuti.

TITOLO V "Norme sanzionatorie e finali"

Gli allegati al presente regolamento sono costituiti da:

allegato A TABELLA ASSIMILABILI

allegato B TABELLA CONFERIMENTI ISOLA

allegato C RIFIUTI AUTORIZZATI E MODALITA' DI STOCCAGGIO

Con apposito atto gli allegati sopra citati potranno essere variati, a seconda delle esigenze del servizio, del cambiamento del flusso dei materiali oggetto del presente regolamento e delle tipologie di rifiuti prodotti oppure dall'approvazione di nuove normative.

CAPITOLO 11 “CONTROLLI E SANZIONI”

ART.60. “ Sanzioni e relativo procedimento”

- 1) Il controllo della stretta osservanza di quanto previsto nel presente regolamento è di competenza della Polizia Locale o di quanti espressamente incaricati dall'Amministrazione Comunale, sulla base delle norme legislative e di quanto indicato nel Regolamento di Polizia Urbana, salvo i controlli ambientali di competenza degli agenti provinciali.
- 2) Il servizio di nettezza urbana segnala alla Polizia Locale tutte le violazioni al presente regolamento che dovrà procedere all'immediata contestazione o alla notifica entro i termini previsti.
- 3) Le violazioni di cui alle disposizioni del presente Regolamento, salvo non si concretizzino ipotesi di altro illecito perseguibile penalmente, sono punite con le sanzioni previste dal titolo VI del Dlgs 152/2006.
- 4) Inoltre applicano le seguenti sanzioni amministrative con le modalità e nelle forme previste dalla Legge 689/81, nell'ambito dei limiti minimo e massimo di sotto specificati:
 - a. per violazioni relative alla manomissione delle attrezzature (cassoni green services, impianti, isola ecologica, ecc.): da Euro 200 (duecento) a Euro 1.000 (mille).
 - b. per violazioni relative a imbrattamenti con scritte, disegni, adesivi, su attrezzature o manomissioni, spostamenti: da Euro 30 (trenta) a Euro 75 (settantacinque), più le spese di ripristino in caso di danneggiamento;
 - c. per violazioni relative al conferimento di rifiuti nei contenitori fuori dei giorni stabiliti o non adeguatamente confezionati, o per violazioni relative all'abbandono dei rifiuti a fianco dei cassoni del green service, a lato di case, in cortili, balconi, terrazzi, ecc, utilizzati come deposito abusivo: da Euro 100 (cento) a Euro 600 (seicento);
 - d. per violazioni relative al conferimento nei contenitori predisposti di rifiuti impropri: per i rifiuti urbani o assimilati: da Euro 100 (cento) a Euro 600 (seicento); per i rifiuti speciali: da Euro 400 (quattrocento) a Euro 2.000 (duemila);
 - e. per violazioni relative allo smaltimento di rifiuti attraverso pozzetti stradali: per i rifiuti urbani: da Euro 100 (cento) a Euro 300 (trecento); rifiuti speciali: da Euro 400 (quattrocento) a Euro 2.000 (duemila).

CAPITOLO 13 “LEGISLAZIONE NAZIONALE E REGIONALE DI RIFERIMENTO”

Tale Regolamento risulta formulato in accordo con le seguenti disposizioni normative nazionali e regionali di seguito elencate.

ART.61. Normativa Nazionale di riferimento

Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152 “norme in materia ambientale e successive modifiche, integrazioni e aggiornamenti.

ART.62. Normativa Regionale sui rifiuti

Legge Regione Lombardia 1 luglio 1993 n. 21 e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riguardo alla raccolta delle frazioni di rifiuto riutilizzabili;

Legge Regione Lombardia 11 aprile 1994 "Regolamento Comunale Tipo per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilabili";

Legge Regione Lombardia 3 aprile 2001 n. 6;

Legge Regione Lombardia 29 settembre 2003 n. 17;

Legge Regione Lombardia 12 dicembre 2003 n. 26;

Legge Regione Lombardia 12 luglio 2007 n. 12.

CAPITOLO 14 “NORME TRANSITORIE E FINALI”

ART.63. “Danno ambientale”

- 1) Se il fatto illecito inerente l'attività di gestione di rifiuti arreca danno all'ambiente, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, l'autore del fatto è obbligato al risarcimento nei confronti dello Stato.
- 2) Il Comune, d'ufficio o su proposta degli organi tecnici o su domanda delle associazioni di protezione dell'ambiente o dei singoli cittadini, esercita l'azione di risarcimento del danno ambientale ai sensi dell'art.18 comma 3 della legge 8 luglio 1986, n.349.

ART.64. “ Abrogazione di norme”

- 1) A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento è modificato il Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani interni approvato con Delibera Consiliare n. 48 del 30/09/1995 successivamente modificato con la Deliberazione n. 21 del 21/05/1998 nonché è abrogato il Regolamento per il funzionamento dell'isola ecologica approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 21/10/2008.
- 2) Ogni disposizione regolamentare contraria o incompatibile con il presente regolamento si deve intendere abrogata.

ALLEGATO A

“Limiti di assimilabilità”

I limiti di assimilabilità vengono definiti in base alla provenienza dei rifiuti, per definire dunque le categorie di ATTIVITA' che producono i rifiuti speciali assimilabili, si fa riferimento alla classificazione stabilita dal “Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani interni” approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 26/11/2009

Tabella 1: categorie attività produttive

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2. Sale teatrali e cinematografiche
3. Autorimesse e magazzini senza vendita diretta
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5. Stabilimenti balneari
6. Esposizioni, autosaloni
7. Alberghi con ristorante
8. Alberghi senza ristorante
9. Case di cura e riposo
10. Ospedale
11. Uffici, agenzie, studi professionali
12. Banche ed istituti di credito
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14. Edicola farmacia, tabaccaio, pluriutenze
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16. Banchi di mercato di beni durevoli
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19. Carrozzeria, autofficina. elettrauto
20. Attività industriali con capannone di produzione
21. Attività industriali di produzione beni specifici
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23. Mense, birrerie, amburgherie
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e formaggi, generi alimentari
26. Plurilicenze alimentari e/o miste
27. Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi al mercato di generi alimentari
30. Discoteche, night club
31. Giardiniere

Per le categorie di attività sopra elencate, si assimilano per QUALITÀ tutti i rifiuti non pericolosi indicati nella tabella 2, che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani, sia rifiuti da imballaggio, sia rifiuti organici.

Per le categorie di attività sopra elencate, si assimilano i rifiuti **non pericolosi** definiti nelle tipologie della tabella 2 e nei QUANTITATIVI massimi conferibili definiti con apposito atto dalla Giunta Comunale successivamente all'approvazione del presente atto ed all'applicazione dei sistemi informatici di gestione.

Tabella 2: Tipologia dei rifiuti speciali non pericolosi **di provenienza non domestica**.

N°	Tipologia rifiuti
1.	Imballaggi primari e secondari purché non contaminati da sostanze tossiche e nocive (di carta, cartone, plastica, legno, metallo)
2.	Contenitori vuoti in genere, purché non contaminati da sostanze tossiche o nocive (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine)
3.	Sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane
4.	Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati, ecc.
5.	Frammenti e manufatti di vimini e sughero
6.	Paglia e prodotti di paglia
7.	Scarti in legno di falegnameria e carpenteria quali cortecce, frammenti in legno, frammenti di compensati e di pannelli in materiale legnoso, trucioli, segatura
8.	Fibra di legno e pasta di legno, anche umida, purché palabile
9.	Ritagli e scarti di tessuto in fibra naturale e sintetica, stracci e juta
10.	Feltri e tessuti non tessuti
11.	Pelle e similpelle
12.	Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti in tali materiali
13.	Materassi ed imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici minerali, ecc.
14.	Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere
15.	Materiali vari in pannelli (legno, gesso e plastica, ecc.)
16.	Frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati
17.	Manufatti in ferro finemente suddiviso quali paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro, ecc.
18.	Cavi di materiale elettrico in genere
19.	Nastri abrasivi
20.	Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate purché non contaminate da sostanze nocive
21.	Scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido quali scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite alimentari deteriorate, prodotti alimentari anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, scarti ittici, caseina, sanse esauste, ecc.
22.	Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ramaglie, ecc.)
23.	Oli e grassi
24.	Accessori per l'informatica
25.	Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni
26.	Rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe

ALLEGATO B

Tipologie di rifiuti ammesse

Possono essere conferite nell'isola ecologica le seguenti tipologie di **rifiuti urbani non pericolosi** DI SOLA PROVENIENZA DOMESTICA

Tipologia	Limiti quantitativi in kg/anno o in pezzi o in mc.	Limiti quantitativi per conferimento in kg o in pezzi o in mc.
pneumatici fuori uso (senza cerchio), (definiti in numero)	5	5
miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, e ceramiche e rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizioni, (definiti in Kg)	1.500	150
carta e cartone	illimitato	Illimitato
vetro	illimitato	Illimitato
plastica	illimitato	Illimitato
Metalli vari	illimitato	Illimitato
legno	illimitato	Illimitato
Imballaggi in materiali compositi (poliaccoppiati, CA,tetrapak) , (definiti in Kg)	500	100
Oli e grassi commestibili, (definiti in litri)	50	10
Rifiuti Ingombranti (definiti in mc)	10	3
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (definiti in numero)	4	2
Apparecchiature contenenti CFC (frigo-congelatori, condizionatori definiti in numero)	2	2
Rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (p.es. Ramaglie, sfalci, potature - definiti in ton.)	100	1
Toner per stampa esaurito comprese le cartucce (definiti in numero)	10	5
Altri oli da motori, ingranaggi e lubrificazioni, (definiti in litri)	20	5
batterie al piombo, altre batterie ed accumulatori (definiti in numero)	4	2
Vernici, inchiostri e adesivi (in genere rifiuti etichettati T&F) , (definiti in Kg)	20	10
Tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio (definiti in numero)	8	2
Filtri olio (definiti in numero)	4	2
Medicinali scaduti , (definiti in Kg)	1	0.50